

Economia digitale

Una possibile proposta di tassazione

La tecnologia digitale ha favorito la liberalizzazione degli scambi e annullato le distanze fisiche, rendendo più complessa la allocazione dei profitti sotto il profilo territoriale.

Infatti, la **"new economy"** ha consentito di sviluppare nuovi mercati senza la necessità di collocarvi una sede fissa di affari - intesa in senso tradizionale - ma semplicemente impiegando algoritmi immateriali che hanno abbattuto le barriere all'entrata.

La dematerializzazione del concetto di **"accesso al cliente"** – sia per le vendite di beni che per la fornitura di servizi – ha cambiato le regole del gioco, consentendo alle imprese digitalizzate (ad esempio, Google, Amazon) di operare a livello internazionale e produrre profitti senza la necessità di utilizzare **"in loco"** sedi materiali.

Si tratta, quindi, di temperare, in questo nuovo scenario, l'esigenza di rispetto del potere impositivo dei singoli Stati evitando, altresì, potenziali danni per i cosiddetti **"Paesi-fonte"** o per i Paesi consumatori o per entrambi in presenza di pianificazioni fiscali aggressive che si incastrano nelle carenze (o nelle scaltrezze) dei sistemi fiscali domestici.

Non si può continuare a tollerare arbitraggi ascrivibili a questioni di mancato coordinamento di norme sovranazionali ed occorre intraprendere, pertanto, un percorso di integrazione dei sistemi fiscali.

In ragione della chiara esistenza di **"stabili organizzazioni digitali"**, necessita tutelare esigenze impositive diverse ovvero:

- 1) il diritto dei Paesi-fonte;
- 2) e il diritto dei Paesi consumatori.

Siamo di fronte ad un criterio di collegamento misto ascrivibile:

- › sia al carattere personale della residenza fiscale del contribuente;
- › sia al carattere reale basato sul luogo di produzione del reddito.

Le versioni provvisorie delle **"Web Tax"** non sembrano cogliere le esigenze innanzi esposte e potrebbero, peraltro, essere non compatibili con i principi interni sanciti dagli articoli 3 e 53 della nostra Costituzione.

E' necessario, quindi, introdurre un criterio impositivo rispettoso del diritto interno e che tenga, altresì, in considerazione le linee guida dell'Unione Europea e dell'OCSE.

L'aforisma del mese

La cosa più difficile al mondo è capire la tassa sul reddito.

– Albert Einstein

In virtù di tali considerazioni, una possibile proposta rispettosa dei principi esposti potrebbe legarsi al **“functionally separate entity approach”**, decisamente **“compliant”** al principio della **“libera concorrenza”** stabilito dall’articolo 9 del Modello OCSE e su tali presupposti sembra potersi ipotizzare una proposta che si fonda sulla ripartizione dell’utile globale rettificato del valore dell’**“intangibile”**.

L’ampliamento dei criteri interpretativi del concetto di stabile organizzazione sposta di fatto, per le imprese del web, il diritto a riscuotere le imposte dirette nei Paesi dove i prodotti ed i servizi vengono consumati. Si deve, quindi, immaginare l’introduzione di criteri di determinazione dell’imponibile **“ad hoc”** per le multinazionali del web.

I profili operativi potrebbero rivelarsi piuttosto semplici poiché le dimensioni delle imprese digitali impongono la redazione annuale di un rendiconto dal quale si evince l’utile mondiale complessivo ed il fatturato segmentato per Paese di destinazione dei beni o servizi andati al consumo.

L’utile prodotto **“worldwide”** potrebbe essere tassato - in proporzione al fatturato - nei Paesi dove sono stati consumati i beni ed i servizi.

Inoltre, il valore dell’**“intangibile”** generatore del reddito (sito web e algoritmo di vendita) potrebbe garantire, allo Stato dove è stata sviluppata l’idea, il diritto a ricevere una **“royalty”** figurativa.

Come ha, di recente, affermato il neo Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, **“il quadro internazionale dell’imposta sulle società non è in linea con le realtà dell’economia moderna. È troppo complesso e non garantisce che i profitti siano tassati dove vengono generati. Sebbene queste sfide non si limitino al settore digitale, sono particolarmente chiare e urgenti in relazione alla tassazione dell’economia digitale”**.

Che sia la volta buona?

DIGITAL ECONOMY

